

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4026

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE MARZI FERNANDO, BERLOFFA, NEGRONI, PUCCI ERNESTO, QUINTIERI, TITOMANLIO VITTORIA

Presentata il 27 luglio 1962

Riposo settimanale nella produzione e vendita del pane

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il riposo settimanale per il lavoratore è reso ormai obbligatorio da tutti i Paesi civili e la nostra Costituzione lo ha consacrato come diritto del lavoratore.

L'Italia sin dal 1902 con la legge 19 giugno n. 242, prescriveva il riposo settimanale obbligatorio di 24 ore per le donne e per i fanciulli occupati nelle fabbriche; nel 1907 con la legge 7 luglio, n. 480, tale obbligo veniva esteso a tutti i lavoratori e gli imprenditori erano tenuti a concedere ai dipendenti un riposo di 24 ore consecutive.

Solo nel 1923, allo scopo di evitare forme di concorrenza illecita, si autorizzano i prefetti a stabilire orari di chiusure ed aperture dei negozi di vendita al dettaglio e sostituire il riposo domenicale con altro cadente in altri giorni o di dividerlo in mezze giornate. Fino a che, alle precedenti norme, subentra la legge 16 giugno 1932, n. 973, ed infine quella attualmente in vigore del 22 febbraio 1934, n. 370, che oltre a ribadire l'obbligatorietà del riposo settimanale coincidente con la domenica, autorizza il riposo a turni in determinate attività, ribadendo, per i negozi di vendita, alcune facoltà date ai prefetti per una disciplina locale di chiusura ed apertura di essi, anche in relazione alle merci vendute.

L'Italia è stata quindi all'avanguardia per quanto riguarda l'obbligo per i datori di lavoro di concedere il riposo settimanale ai dipendenti; si può invece considerare retrograda e conservatrice per quanto si riferisce al lavoratore autonomo che per la stessa natura del riposo ha uguale diritto del dipendente.

Ciò maggiormente vale quando si considera una modesta categoria di operatori economici — i panificatori — che insieme ai dipendenti, spesso fianco a fianco con essi, dedicano il loro lavoro, anche manuale, alla produzione ed alla vendita del pane coadiuvati quasi sempre dai familiari.

Il riposo è bisogno morale e sociale ed è necessità fisiologica alla quale nessuno si può sottrarre senza grave pregiudizio della salute, e per esigenze religiose è bene che cada di domenica. Se anche per gli addetti alla panificazione, anziché a turni, come si attua presentemente, il riposo si effettuasse con la chiusura dell'azienda per l'intera giornata di domenica, se ne avvantaggerebbero anche i titolari di essa ed i loro familiari coadiutori. Lo stesso personale salariato avrebbe il suo riposo in giorno di festa per tutti e potrebbe essere meglio goduto in compagnia di parenti, di amici, di compagni di lavoro, per la maggiore facilità di appro-

fittare dei divertimenti, spettacoli e quanto altro si svolge alla domenica e non nei giorni feriali.

Il mancato riposo alla domenica è anche una delle ragioni che allontanano i giovani dall'intraprendere il mestiere del panettiere e spinge quelli che già lo esercitano a passare ad altri, accentuando sempre più la esistente carenza di manodopera specializzata in questo delicato settore dove si richiede capacità e passione per produrre nelle migliori qualità, l'alimento base ed essenziale del popolo italiano.

Tale carenza impedisce in molte località, di effettuare i turni di riposo settimanale e mette in difficoltà le aziende e gli stessi dipendenti che sono costretti a sacrificare il riposo.

Nel periodo in cui è stata emanata la legge in vigore che disciplina il lavoro nelle varie attività produttive e commerciali, fra queste la panificazione, il legislatore si preoccupò di mettere il pubblico in condizioni di approvvigionarsi tutti i giorni di pane fresco. Il progresso della tecnica permette ora di soddisfare ogni esigenza del consumatore, anche con pane non della giornata, come è dimostrato da altri Paesi europei dove la chiusura domenicale degli esercizi di panificazione e della vendita del pane, è in atto da anni e le nuove attrezzature danno garanzia di una regolare ed idonea distribuzione al sabato per il fabbisogno del consumo di due giorni.

È pur vero che per alcune località di villeggiatura, luoghi di turismo, ecc., può essere utile che il forestiero, gli alberghi, i ristoranti abbiano la possibilità di rifornirsi di pane anche in giorno di domenica, ma per tale necessità è stato previsto nella proposta di legge, che i prefetti possano disporre la chiusura dei forni e dei negozi di vendita del pane in giorno diverso della domenica. In tale caso deve essere parimenti chiusa l'azienda per l'intera giornata, sia per eliminare gli inconvenienti che si verificano per la deficienza di manodopera specializzata e quindi l'impossibilità di effettuare il riposo a turno, sia perché il panificatore, titolare dell'azienda, e suoi familiari, anch'essi lavoratori, possano avere il riposo settimanale al pari del personale salariato.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione tende ad eliminare una ingiustificata lacuna della nostra legislazione in materia di lavoro e di riposo settimanale, e dà la possibilità al lavoratore autonomo di usufruire del diritto che anche egli ha di riposare un giorno della settimana al pari del lavoratore dipendente e mette in atto una norma già prevista dalla nostra Costituzione.

Per le ragioni esposte, per una giustizia sociale e morale, per la necessità di riposo anche per il lavoratore autonomo, riteniamo che la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame, meriti la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli effetti di quanto previsto all'articolo 5, numero 4^o), della legge 22 febbraio 1934, n. 370, ed in deroga all'articolo 7, lettera *a*), della stessa legge, è disposto che per la produzione e vendita di pane il riposo settimanale degli addetti coincida con la domenica e che in tale giorno sia osservata la chiusura dei forni e dei negozi di vendita del pane.

I prefetti, sentite le Amministrazioni comunali e su concorde parere delle Organizzazioni sindacali del settore, potranno disporre che in determinati comuni la giornata di riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana.

ART. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 10.000 per ogni persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce.

ART. 3.

Sono abolite tutte le norme in contrasto con quanto disposto nella presente legge.